

Il Codice di autodisciplina del Design

1. Il Codice di autodisciplina del Design (Codice) si fonda sul principio che le creazioni di disegno industriale debbano essere realizzate con prestazioni proprie, senza imitazioni o comportamenti sleali. Il Codice definisce e sanziona le attività in contrasto con le suddette finalità. L'insieme delle sue regole e delle decisioni emesse dal Giurì esprime i principi di correttezza professionale e competitiva in materia di design, in tutte le fasi di progettazione, industrializzazione e diffusione del prodotto.

2. Il Codice è vincolante per progettisti, produttori, altri operatori, eventuali associazioni che lo abbiano accettato o che vi abbiano fatto un riferimento inequivoco e vincolante. Le associazioni aderenti si impegnano a promuovere l'adesione dei loro associati al Codice e il rispetto dei principi del Codice, a conformarsi alle decisioni del Giurì.

3. Agli effetti del Codice l'espressione "disegno industriale" indica l'ideazione, la progettazione, la produzione e la comunicazione di oggetti, strumenti, macchine, parti o accessori, disegni di superfici o altro, secondo forme esteticamente e funzionalmente coerenti.

Il termine "prodotto" comprende qualsiasi risultato dell'attività di disegno industriale. Nell'individuare il design rilevante per il codice si terrà conto in particolare del posizionamento del prodotto sul mercato, delle strategie di comunicazione, del packaging, delle tecniche di produzione e dei nuovi materiali utilizzati.

Comportamenti sleali

4. Sono considerati sleali, e devono essere evitati, l'imitazione o lo sfruttamento abusivo o senza causa del risultato del lavoro altrui. In particolare è considerata sleale la ripresa di un'altrui prestazione, senza apporto originale o innovativo, con sfruttamento del risultato del lavoro altrui.

5. Deve essere evitata l'imitazione nonché lo sfruttamento sistematico delle forme, delle linee, dei colori e comunque degli elementi significativi degli oggetti di disegno industriale altrui. Il principio va applicato con particolare rigore allorché i comportamenti imitativi possano trarre in inganno il consumatore sulla provenienza dei prodotti.

Istanza

6. Il progettista, il produttore, il consumatore di prodotti di disegno industriale possono agire direttamente o tramite le associazioni di appartenenza presentando istanza al Giurì affinché, in applicazione del Codice, adotti le misure ritenute opportune.

7. Gli elementi posti a fondamento dell'istanza inoltrata al Giurì devono essere tali da incidere su di un interesse attuale, anche di natura morale.

8. Nel procedimento relativo ad una controversia sottoposta all'esame del Giurì possono intervenire, oltre all'istante ed alla convenuta, altre parti che vi abbiano interesse presentando un'istanza di intervento avente ad esclusivo oggetto l'adesione, anche parziale, alle conclusioni di una delle parti principali.

9. Il Giurì è composto da undici membri effettivi:

- tre membri nominati da Confindustria, in numero di due produttori e un progettista di disegno industriale;
- tre membri scelti dall'ADI in numero di due progettisti ed un rappresentante dei produttori
- tre giuristi effettivi e un giurista supplente;
- un esperto di problemi di mercato;
- un esperto di problemi dei consumatori.

I giuristi e gli esperti del Giurì sono scelti a maggioranza dei suoi membri. I membri del Giurì restano in carica per due anni e sono confermabili. Il Giurì nomina tra i suoi membri il presidente, che deve essere un giurista, e un vicepresidente, che può essere anche un designer, e due o più istruttori per ogni caso (che comprendano almeno un giurista).

- Il presidente del uscente resterà membro del Giurì e avrà la carica vitalizia di presidente onorario.

Ogni membro che trovi in una situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità per qualsiasi motivo con i soggetti e/o l'oggetto relativi un'istanza presentata al Giurì, si astiene dal partecipare al collegio giudicante. Il Giurì provvede ai casi di incompatibilità nominando membri supplenti ogni volta che lo ritiene opportuno.

Il Giurì provvederà a tenere aggiornata una apposita lista di riconosciuti esperti giuristi, progettisti e produttori da nominare ogni volta che riterrà opportuno al fine della risoluzione di un caso.

10. I membri del Giurì svolgono le loro funzioni secondo il libero convincimento e non in rappresentanza di interessi di categoria. Essi sono tenuti alla diligenza del mandatario gratuito.

11. Il Giurì esamina le controversie che gli vengono sottoposte e pronuncia su di esse. Su concorde richiesta delle parti il Giurì può costituirsi in Collegio arbitrale decidendo con un lodo.

12. Il Giurì può esprimere pareri su questioni concernenti la protezione giuridica del disegno industriale. La richiesta può anche essere formulata dall'Autorità Giudiziaria ordinaria allo scopo di richiedere, nella pendenza di una procedura cautelare o ordinaria, che il Giurì si esprima in merito alla determinazione dell'oggetto e dei requisiti di protezione, in particolare con riferimento ai requisiti di carattere individuale e creativo, di originalità e di valore artistico, previsti per la tutela del design ai sensi di legge.

13. I singoli designer, le aziende e gli operatori professionali, anche se non vi hanno un diretto interesse, possono segnalare al Giurì le opere del disegno industriale ritenute non conformi alle norme del Codice di autodisciplina o alle comuni regole della correttezza professionale. Le segnalazioni devono essere indirizzate al presidente. Il presidente del Giurì indice una riunione e nomina un relatore per la discussione del caso. Se vi è fondamento per ritenere che il comportamento, tenuto dalle aziende o da designer,

integri una violazione degli art. 4 e 5 del Codice di autodisciplina e/o una violazione delle più generali norme di correttezza professionale, il Giurì può, in seguito a segnalazioni pervenute e anche in via autonoma con lettera raccomandata succintamente motivata, richiedere informazioni alla parte e richiamarla all'osservanza delle norme sopracitate con l'invito ad uniformarsi e a presentare avanti il Giurì le modifiche da apportare alle opere di design per evitare il più possibile la violazione del Codice di Autodisciplina.

Disposizioni regolamentari

14. Il Giurì ha sede in Milano presso l'ADI. Il Giurì si riunisce tutte le volte che se ne presenti la necessità su convocazione del presidente da comunicare almeno 15 giorni prima della data fissata. Le riunioni del Giurì sono pubbliche salvo diversa decisione del presidente. Il Giurì validamente costituito con la presenza di almeno 5 membri e delibera con voto di maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

15. Ricevuta l'istanza, il presidente del Giurì dispone quale procedura debba essere seguita. Nomina uno o più istruttori che provvedono alla disamina dei documenti, ad effettuare ogni più opportuna indagine e a relazionare il Giurì. Le parti interessate sono convocate avanti al Giurì per la discussione orale, preceduta eventualmente da scambi di memorie.

16. La domanda in ordine ad una controversia sottoposta alla normativa del Codice di autodisciplina deve essere indirizzata al Giurì, deve contenere l'indicazione del nome e della sede o domicilio dell'istante, la qualifica del firmatario dell'istanza stessa, gli elementi di identificazione della parte avverso la quale l'istanza viene proposta, l'oggetto dell'istanza, le conclusioni ed una esposizione dei motivi invocati a fondamento della domanda. La parte istante, all'atto della presentazione, deve provvedere al versamento del contributo alle spese stabilito dal Giurì e pubblicato sul sito dell'ADI.

17. All'istanza presentata al Giurì la parte ricorrente deve allegare la documentazione relativa all'oggetto della domanda ed ogni altro elemento necessario e/o utile alla decisione della controversia. Se l'istanza viene inoltrata senza la necessaria documentazione, il presidente del Giurì invita l'istante a produrla fissando un termine ragionevole. Il presidente del Giurì può altresì fissare alla controparte un termine per la presentazione di una memoria difensiva e della relativa documentazione. Il mancato rispetto dei termini non può essere eccepito quale causa di decadenza nell'ipotesi che la parte interessata provi che il ritardo dovuto a ragioni lei non imputabili o di forza maggiore.

18. L'istanza e i documenti allegati dovranno essere prodotti in tante copie quanti sono i componenti la sezione giudicante del Giurì, più due copie destinate all'archivio del Giurì di autodisciplina, salvo diversa disposizione del presidente o dell'istruttore. I documenti allegati all'istanza che siano redatti in una lingua straniera diversa dal francese e dall'inglese dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata. Ove le parti ritengano opportuno produrre un esemplare tridimensionale al Giurì, dovranno previamente depositare una fotografia con precisazione delle dimensioni, peso e/o caratteristiche particolari dell'oggetto in questione. L'istruttore nominato provvederà a dare istruzioni sui tempi e modalità di consegna o comunque di presa visione.

19. Il presidente del Giurì può chiedere anche a soggetti (persone fisiche, società o enti) che non siano parti della controversia le informazioni ritenute necessarie al fine di poter formulare la decisione finale.

Decisione

20. Esaurita la discussione, il Giurì emette la propria decisione in camera di consiglio salvo che ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di prova, nel qual caso rimette gli atti all'istruttore il quale provvede di conseguenza.

21. Il Giurì ha, in ogni caso, la facoltà di disporre, mediante ordinanza il differimento della discussione, o anche della decisione, ad altra seduta.

22. Il dispositivo della decisione dovrà essere comunicato alle parti intervenute entro otto giorni lavorativi dalla sua pronuncia. La motivazione dovrà essere depositata entro 30 giorni. Le decisioni del Giurì sono definitive.

23. Il Giurì può sospendere o può decidere di non accettare di esaminare il caso ove sia pendente una controversia analoga o strettamente connessa avanti altro organo giudicante.

24. La parte che chiede la revisione di una determinazione o di un parere del Giurì deve presentare apposita istanza adducendo circostanze o fatti nuovi e rilevanti. Il Giurì provvede alla disamina dell'istanza e dei documenti alla medesima allegati al fine di decidere se dare ingresso ad un nuovo caso.

25. Il Giurì ha la possibilità di procedere d'ufficio alla revisione - previa convocazione delle parti e fissazione di apposita riunione - in caso di sopravvenienza di anteriorità rilevanti ignote al Collegio giudicante al momento della determinazione o del parere o comunque di fatti ritenuti rilevanti che - ove conosciuti - possono comportare una diversa determinazione o parere.

26. Le decisioni del Giurì sono motivate. La stesura della decisione è affidata all'istruttore nella controversia o ad altro componente del Giurì designato quale estensore della decisione.

Disposizioni finali

27. Presso la segreteria del Giurì è istituito un apposito registro nel quale vengono annotati gli estremi di ogni istanza e di ogni relativa decisione. Sempre presso la sede dell'ADI, inoltre, è istituito un archivio del Giurì nel quale saranno depositati gli atti relativi a ciascuna controversia. Gli atti dovranno essere conservati presso l'archivio del Giurì per un periodo minimo di 5 anni a partire dalla data di deposito della motivazione della decisione.

28. L'attivazione del procedimento davanti al Giurì comporterà, fatta salva ogni ulteriore eventuale maggiore spesa indicata nella decisione finale, il pagamento di una somma (a rimborso delle spese di segreteria e di istruttoria legate al funzionamento del collegio) che sarà indicata, all'inizio di ogni anno, con apposita delibera del Giurì che

verrà pubblicata sul sito dell'ADI.

29. Le determinazioni più rilevanti e rappresentative emesse dal Giurì saranno pubblicate, integralmente o per estratto, con l'omissione dei nomi delle parti cui si riferiscono, sia sul sito ADI sia in eventuali raccolte cartacee. Il Giurì può decidere, altresì, di pubblicare in una apposita sezione con le modalità più opportune, le fotografie delle opere di design oggetto delle decisioni.

30. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente codice, ove ritenuto necessario per il buon funzionamento del Giurì, i componenti del collegio medesimo potranno, deliberare le eventuali integrazioni o modifiche con ratifica dei soggetti promotori del Giurì.